

Spett.le  
**BANCA D'ITALIA**  
*Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza*  
*Divisione Normativa Primaria*  
Via Milano, n. 53  
00184 Roma

*Raccomandata A/R anticipata via e-mail all'indirizzo [npv.normativa\\_primaria@bancaditalia.it](mailto:npv.normativa_primaria@bancaditalia.it)*

Milano, 23 gennaio 2014

**OGGETTO: CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE DEL 4 MARZO 2008 - DICEMBRE 2013**

Egregi Signori,

facciamo riferimento al documento di consultazione del 16 dicembre 2013, con il quale codesto rispettabile Istituto ha sottoposto a consultazione pubblica alcune possibili modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 4 marzo 2008 (il "**Documento di Consultazione**").

Il Documento di Consultazione muove da considerazioni preliminari e si orienta verso obiettivi e soluzioni operative che a giudizio di chi scrive paiono pienamente condivisibili. Tuttavia, la formulazione di alcuni passaggi del Documento di Consultazione potrebbe prestarsi a letture non coerenti con gli obiettivi che tale documento si prefigge.

Di conseguenza, allo scopo di offrire spunti per riallineare la lettera di alcune limitate disposizioni del Documento alla *ratio* e agli obiettivi del medesimo evitando il rischio di letture fuorvianti, nel prosieguo si sottopongono alcune osservazioni circa i paragrafi relativi a: (i) il coinvolgimento di professionisti esterni nel processo di autovalutazione degli organi di supervisione e controllo delle banche (il "**Processo di Autovalutazione**") (cfr. Sezione I); e (ii) i criteri per l'individuazione di tali professionisti



da prevedersi nei regolamenti interni relativi al Processo di Autovalutazione (cfr. Sezione II).

I. IL COINVOLGIMENTO DI PROFESSIONISTI ESTERNI NEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

**Previsione: paragrafo 6, Linee Applicative, Lettera b), punto iii) del Documento di Consultazione**

E' buona prassi, nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, che almeno una volta ogni 3 anni l'autovalutazione sia svolta con l'ausilio di un professionista esterno, scelto tra coloro che non siano direttamente o indirettamente legati alla banca da altro rapporto professionale, economico o di altra natura che possa comprometterne l'indipendenza.

Il ricorso a professionisti esterni nell'ambito di processi di autovalutazione rientra, come noto, nelle migliori prassi anche internazionali, rispondendo ad esigenze di obiettività e professionalità<sup>1</sup>.

Tuttavia, ulteriore e differente rispetto a tali migliori prassi appare, a giudizio di chi scrive, il riferimento al fatto che tale professionista esterno sia *“scelto tra coloro che non siano direttamente o indirettamente legati alla banca da altro rapporto professionale, economico o di altra natura che possa comprometterne l'indipendenza”*.

In tal senso, il lungo processo di genesi della regolamentazione europea in tema di *corporate governance*<sup>2</sup> ha invero portato l'Autorità Bancaria Europea a prevedere, nelle Linee Guida del settembre 2011, che la valutazione del consiglio di amministrazione possa essere compiuta da “valutatori esterni”, senza dettare criteri da seguire nell'individuazione di questi ultimi<sup>3</sup>. Ugual approccio è adottato, tra gli altri, dal Comitato di Basilea, nei principi in materia governo societario<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. OECD, *Corporate governance and the financial crisis: conclusions and emerging good practices to enhance implementation of the Principles*, 24 February 2010, p. 20; UK GOVERNMENT, *UK Response to Green Paper 285: Corporate Governance in Financial Institutions and Remuneration Policies Sector*, 1 September 2010, p. 9 e COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Verde, Il quadro dell'Unione europea in materia di governo societario*, 5 aprile 2011, p. 9.

<sup>2</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *op. cit.*, 2011 e COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Verde, Il governo societario negli istituti finanziari e le politiche di remunerazione*, 2 giugno 2010.

<sup>3</sup> “The management body should assess the individual and collective efficiency and effectiveness of its activities, governance practices and procedures, as well as the functioning of committees, on a regular basis. **External facilitators** may be used to carry out the assessment” (cfr. EUROPEAN BANKING AUTHORITY, *Guidelines on Internal Governance*,

A.R.

A livello di singoli principali paesi dell'Unione Europea, le autorità di vigilanza e gli organismi di autoregolamentazione di riferimento (tra cui quelli francesi, spagnoli ed inglesi, nei rispettivi codici sulla *corporate governance*<sup>5</sup> applicabili alle società quotate) si riferiscono di regola esclusivamente a “professionisti esterni”, non imponendo requisiti d'indipendenza o criteri d'altro genere nella loro individuazione. Alla luce di ciò, è lecito quindi interrogarsi sugli effetti benefici o meno che avrebbe l'introduzione di tale requisito di indipendenza (il “**Requisito**”).

Ad avviso di chi scrive, pur rispondendo astrattamente ad esigenze condivisibili, l'attuazione pratica della norma in commento potrebbe risultare difficile e altresì prestarsi a taluni rischi.

Ad esempio:

- le banche che già intrattengono rapporti con società di consulenza primarie su varie materie nelle quali l'intervento di consulenti esterni è previsto o raccomandato a livello regolamentare potrebbero essere chiamate a rinunciare a tali consulenti di fiducia;
- ciò potrebbe paradossalmente favorire consulenti improvvisati e sicuramente meno qualificati delle società di consulenza primarie;
- peraltro, la società di consulenza “di ripiego” potrebbe non solo essere meno qualificata ed esperta nell'autovalutazione, ma anche essere potenzialmente esposta a maggiori rischi di scarsa oggettività nel rendere la prestazione,

A. R.

---

Principle 14, 27 September 2011).

<sup>4</sup> “To support board performance, it is a good practice for the board to carry out regular assessments of both the board as a whole and of individual board members. Assistance from **external facilitators** in carrying out board assessments can contribute to the objectivity of the process” (cfr. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, *Principles for enhancing corporate governance, Section 43*, October 2010).

<sup>5</sup> “There should be a formal evaluation at least once every three years. This could be implemented under the leadership of the appointments or nominations committee or an independent director, with help from an **external consultant**” (cfr. ASSOCIATION FRANÇAISE DES ENTREPRISES PRIVÉES (AFEP) - MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF), *Corporate governance code of listed corporations*, June 2013, p. 9).

“El Consejo ha de estar alerta frente al riesgo de la rutina y la inercia. Resulta por ello conveniente que adopte pautas de autocontrol y examine con cierta periodicidad su propio funcionamiento y el de sus Comisiones, ya sea mediante sus propios medios o, si se considera oportuno, con el asesoramiento profesional de **expertos externos**” (cfr. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, *Código Unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas*, Junio 2013, p. 27).

“The board should undertake a formal and rigorous annual evaluation of its own performance and that of its committees and individual directors [...]. Evaluation of the board of FTSE 350 companies should be **externally facilitated** at least every three years. The external facilitator should be identified in the annual report and a statement made as to whether they have any other connection with the company” (cfr. FINANCIAL REPORTING COUNCIL, *The UK Corporate Governance Code*, September 2012, pp. 15-16).

specialmente ove dalla specifica consulenza si originassero onorari professionali percentualmente significativi rispetto al proprio fatturato complessivo (cosa che avverrebbe più verosimilmente nelle società di inferiore livello rispetto alle società di consulenza primarie).

In sintesi, il requisito d'indipendenza così come attualmente proposto rischia: (A) di non cogliere le specificità di un processo, quale il Processo di Autovalutazione, che riguarda un organo plurisoggettivo, nella sua complessità, composizione, organizzazione e funzionalità, ed anche (B) di sfavorire le principali società di consulenza maggiormente qualificate, che fondano per definizione la propria esistenza sulla reputazione ed il riconoscimento pubblico, a favore di soggetti meno reputati e quindi più esposti a rischi di compromissione di oggettività di giudizio.

Alla luce di quanto precede, si offre una possibile riformulazione della previsione in commento come segue.

A.R.

**Previsione: paragrafo 6, Linee Applicative, Lettera b), punto iii) del Documento di Consultazione**

E' buona prassi, nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, che almeno una volta ogni 3 anni l'autovalutazione sia svolta con l'ausilio di un professionista esterno.

\* \* \*

E' buona prassi, nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, che almeno una volta ogni 3 anni l'autovalutazione sia svolta con l'ausilio di un professionista esterno; ~~scelto tra coloro che non siano direttamente o indirettamente legati alla banca da altro rapporto professionale, economico o di altra natura che possa comprometterne l'indipendenza.~~

Ove invece si voglia mantenere il riferimento all'"indipendenza", si suggerisce l'introduzione di criteri volti ad evitare il sorgere in concreto di circostanze idonee ad comprometterne l'autonomia e obiettività di giudizio (cfr. la seguente Sezione II).

## II. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI ESTERNI

**Previsione: allegato 3 - Criteri per il processo di valutazione - ultimo paragrafo del Documento di Consultazione**

Quanto al personale interno o al professionista esterno eventualmente impiegato nel processo (cfr. par. 6 delle disposizioni), vanno indicati i criteri con cui essi verranno individuati, tenendo conto delle esigenze di neutralità, obiettività e **indipendenza** di giudizio che deve caratterizzare l'autovalutazione.

Il riferimento al requisito di "indipendenza" tra i criteri per l'individuazione dei professionisti esterni da coinvolgere nel processo di autovalutazione non appare pienamente in linea con la *ratio*<sup>6</sup> delle previsioni sulla composizione ottimale degli organi e sulla valutazione, esponendo altresì ai rischi sopra menzionati (cfr. Sezione I).

A titolo di suggerimento, in luogo del requisito d'indipendenza, si chiede di valutare l'introduzione dell'obbligo per le banche di adottare presidi idonei a prevenire l'insorgere di circostanze che possano determinare compromissioni dell'autonomia ed oggettività di giudizio dei professionisti esterni coinvolti nel processo di valutazione degli organi sociali.

Tali presidi, che inevitabilmente andrebbero affidati ai regolamenti interni della banca in questione, così da valorizzare e tenere in debito conto le specificità del caso, ben potrebbero consistere, ad esempio, nel divieto di coinvolgere nel Processo di Autovalutazione società di consulenza per le quali i compensi relativi allo specifico mandato di autovalutazione rappresentino percentuali significative rispetto al fatturato complessivo in Italia della società di consulenza.

Alla luce di quanto sopra, si offre una possibile riformulazione della previsione in commento come segue.

**Previsione: allegato 3 - Criteri per il processo di valutazione - ultimo paragrafo del Documento di Consultazione**

Quanto al personale interno o al professionista esterno eventualmente impiegato nel processo (cfr. par. 6 delle disposizioni), vanno indicati i criteri con cui essi verranno individuati, tenendo conto delle esigenze di neutralità e obiettività di giudizio che deve caratterizzare l'autovalutazione.


\* \* \*

Quanto al personale interno o al professionista esterno eventualmente impiegato nel processo (cfr. par. 6 delle disposizioni), vanno indicati i criteri con cui essi verranno individuati, tenendo conto delle esigenze di neutralità, e obiettività e ~~indipendenza~~ di giudizio che deve caratterizzare l'autovalutazione.

\* \* \*

Ringraziando per l'opportunità offerta di partecipare alla procedura di consultazione, si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Con osservanza.



---

Avv. Giuseppe Rumi